

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3574

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SBARBATI, UGOLINI**

Modifiche agli articoli 92, 94 e 95 della Costituzione

*Presentata il 15 dicembre 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale nasce dall'intento di rafforzare l'organo costituzionale Governo.

Essa ha il pregio di poter evitare una campagna elettorale confusa, velenosa e bugiarda, tutta giocata sul dilemma tra la scelta presidenziale e quella parlamentarista.

Nell'attuale situazione, pur con nuove elezioni, nulla ci assicura che dopo il voto, il Paese ed il Governo non precipiteranno nella stessa spirale di instabilità che abbiamo già sperimentato con il Governo Berlusconi nel 1994.

Se siamo tutti d'accordo sul fatto che la principale caratteristica della nostra geografia politica è il pluralismo dei soggetti politici; se siamo d'accordo che un sistema elettorale prevalentemente maggioritario

non porta automaticamente al bipartitismo ma piuttosto al bipolarismo, e quindi a Governi di coalizione, allora dobbiamo prevedere misure che stabilizzino i Governi e che assicurino una posizione di forza del Capo del Governo sulla stessa coalizione di Governo.

Attraverso la modifica degli articoli 92 e 94 della Costituzione si stabilisce che la fiducia delle due Camere deve andare al Presidente del Consiglio dei ministri e non al Governo evitando così casi come quello dell'ex ministro Mancuso. Si stabilisce inoltre che la fiducia al Capo del Governo può essere revocata con una mozione che indica il successore. In ultimo, attraverso la modifica dell'articolo 95 della Costituzione, si garantisce un'area normativa propria del Governo.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, revoca i ministri ».

## ART. 2.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — Il Presidente del Consiglio deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua nomina il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Una volta ottenuta la fiducia, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Presidente della Repubblica i ministri per la nomina.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera e deve indicare la nuova maggioranza di Governo. La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ».

## ART. 3.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 95 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« Il Governo ha facoltà esclusiva di emanare regolamenti nelle materie non coperte da riserva di legge ».